

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1194)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSÌ, DI PRISCO, FIORE e PALUMBO Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1960

Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa

ONOREVOLI SENATORI. — Il 29 novembre 1946 fu stipulato fra le competenti Associazioni sindacali delle aziende sia private che municipalizzate del gas e le Associazioni del rispettivo personale un contratto collettivo nazionale di lavoro che, fra l'altro, stabiliva per i dipendenti delle aziende stesse e con effetto dal 1° maggio 1946 un particolare trattamento di previdenza superiore a quello previsto dall'Associazione generale.

Occorre osservare che tutt'ora per la categoria dei gasisti, composta di circa 12 mila lavoratori, esistono due forme obbligatorie di previdenza, a seconda cioè se il lavoratore appartenga ad azienda condotta a gestione privata oppure a gestione municipalizzata.

Nel primo caso spetta al lavoratore il trattamento previsto dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, le cui norme disciplinano e sanciscono i miglioramenti previsti dal succitato contratto collettivo nazionale di lavoro, del 29 novembre 1946 e dai successivi accordi.

Invece, ai lavoratori appartenenti alle aziende municipalizzate attualmente spetta il trattamento previsto dalle leggi che disciplinano la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.I.D.E.L.) fra cui le più importanti sono il decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, la legge 11 aprile 1955, n. 379, e la legge 5 dicembre 1959, n. 1077. Poichè quest'ultimo trattamento risultava inferiore a quello concordato dal sopra indicato contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 1946 e dai successivi accordi, è stato istituito, per intese tra le organizzazioni sindacali, uno speciale Fondo integrativo.

Pertanto, tutti i lavoratori gasisti dipendenti da entrambi i tipi di aziende (cioè sia a gestione privata che municipalizzata) hanno, in linea di massima, lo stesso trattamento di previdenza, eccezione fatta per il 14° mese e la scala mobile di cui godono sol-

tanto i pensionati delle Aziende municipalizzate del gas.

Purtroppo però le attuali norme che regolano i due ordinamenti non contemplano la ricongiunzione dei rispettivi periodi previdenziali. Ne consegue che se un Comune decide di trasformare la gestione del gas da municipalizzata a privata, o viceversa, ai lavoratori in servizio ne deriverebbe, sia pure involontariamente, e dalla data del provvedimento, una diminuzione del trattamento previdenziale, con contrasto, oltre tutto, con le vigenti norme contrattuali.

Infatti, nel caso specifico che un'azienda del gas passi da gestione privata a municipalizzata, i suoi dipendenti vengono considerati, dal momento del trapasso, ed agli effetti previdenziali, come licenziati, e liquidati in base alle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 638; e ciò malgrado che essi continuino a prestare servizio presso la stessa azienda, di cui risulta cambiata soltanto la natura giuridica.

Altrettanto dicasi se un lavoratore si trasferisce volontariamente da un'azienda privata del gas ad un'analoga azienda municipalizzata.

Deriva dalla citata lacuna normativa che, al momento del passaggio dell'azienda privata a gestione municipalizzata, un lavoratore che abbia compiuto un periodo di servizio effettivo sia pure di 40 anni ma che non abbia compiuto al momento del passaggio l'età minima prevista dalla suddetta legge (55 anni), percepirà dal competente Fondo autonomo presso l'I.N.P.S. non la pensione, ma soltanto l'indennità di liquidazione prevista e ciò malgrado che quel lavoratore continui a prestare servizio fino al raggiungimento del limite di età di 60 anni presso la medesima azienda, divenuta municipalizzata.

Al compimento dei 60 anni, lo stesso lavoratore potrà beneficiare soltanto della esigua pensione I.N.P.S. per la invalidità e la vecchiaia: e ciò in contrasto con le norme vigenti depositate presso il competente Ministero ai fini della legge 14 luglio 1959, n. 741; norme che, tra l'altro, stabiliscono che, al compimento dei 60 anni di età e 35 di servizio, spetta al lavoratore una pensione pari

al 90 per cento della retribuzione globale dell'ultimo anno di servizio.

Altrettanto dicasi nel caso di passaggio di azienda da gestione municipalizzata a privata, nel quale il lavoratore rimane danneggiato sia pure più lievemente, dato che la Cassa previdenza dipendenti enti locali dopo 25 anni di servizio riconosce il diritto a pensione a qualunque età.

I due casi limite accennati sono sufficienti a dimostrare le gravi conseguenze che derivano dal mancato collegamento dei due ordinamenti previdenziali. Va considerato che, in base alla vigente legislazione, nei casi in cui al lavoratore spetti soltanto la indennità di fine rapporto, i rispettivi organi esecutivi degli Enti previdenziali devono oggi limitarsi a trattenere dalle stesse indennità il corrispettivo richiesto per la semplice costituzione presso l'I.N.P.S. delle relative posizioni previdenziali. Di conseguenza, al momento in cui il lavoratore sarà effettivamente collocato a riposo per limite di età, ad esso spetterà eventualmente soltanto la pensione I.N.P.S. per la invalidità e la vecchiaia e ciò in contrasto, come già detto, con quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali nazionali di lavoro le quali al riguardo sanciscono che « la cessione, le trasformazioni e la fusione dell'Azienda non risolvono il contratto di lavoro e il personale addetto all'Azienda conserverà tutti i diritti anche individuali nei confronti dell'Azienda subentrante ».

Dato che i casi di passaggi di gestione delle aziende del gas sono frequenti, si rende indispensabile sancire con precise norme legislative l'interdipendenza degli ordinamenti previdenziali interessanti i rispettivi lavoratori affinché essi non corrano il pericolo di veder compromessa la sicurezza del beneficio previdenziale loro spettante a fine lavoro. Se poi si considera il problema sotto l'aspetto politico ed economico, si intuisce che la mancata attuazione della ricongiunzione dei periodi previdenziali impedisce o, perlomeno, rende difficile la municipalizzazione di questo importante settore di servizi pubblici e ciò proprio per le cause sopra denunciate.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato quanto è stato attuato — in linea generale — specie con la legge 2 aprile 1958, n. 322, relativa alla ricongiunzione delle pensioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza o di quiescenza, l'emanazione di norme relative alla ricongiunzione delle pensioni previdenziali anche per la categoria dei lavoratori gasisti rientrerebbe senz'altro nel sistema.

Ai fini sopra indicati mira il presente disegno di legge il cui articolo 1 intende appunto attuare la ricongiunzione dei rispettivi periodi di iscrizione dei lavoratori gasisti negli Enti a gestione di previdenza interessati e ciò sia che si verifichi, nell'ambito di una stessa azienda gas, il passaggio di gestione da municipalizzata a privata, e viceversa, sia che il lavoratore decida di trasferirsi da azienda privata a municipalizzata, o viceversa. La misura della pensione, giusta lo stesso articolo, dovrà essere determinata per tutto il periodo di servizio, in base alle disposizioni in vigore, sempre presso l'Ente o gestione di previdenza di ultima iscrizione.

Con l'articolo 2 si propone che la pensione sia liquidata dall'Ente o gestione di previdenza presso cui il lavoratore risulti iscritto all'atto del suo collocamento a riposo e che inoltre gli Enti e gestioni interessati determinino, mediante accordi (e giusta la prassi seguita costantemente in questa materia) il passaggio dei fondi accantonati per i singoli lavoratori e le relative modalità.

Infine, il provvedimento proposto non dovrebbe presentare difficoltà di natura finanziaria dato che entrambi gli ordinamenti di cui trattasi sono regolati con sistema a capitalizzazione e quindi dispongono, ognuno, delle riserve matematiche individuali. Inoltre in base alla legge 1° luglio 1955, n. 638, il Fondo di previdenza per le aziende private con gestione autonoma presso M.I.N.P.S., provvede anche alla liquidazione delle indennità di anzianità in aggiunta alla pensione prevista dalla legge stessa; pertanto, nei casi di ricongiunzione di periodi, la relativa spesa di riscatto dovrebbe essere coperta dalla rispettiva riserva matematica ponendosi la eventuale differenza a carico della gestione uscente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I periodi di iscrizione del personale delle aziende del gas alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, quelli di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas e quelli eventualmente maturati a favore dei lavoratori gasisti anteriormente all'assicurazione obbligatoria per la invalidità vecchiaia, e superstiti, si sommano agli effetti della maturazione del diritto a pensione dell'anzidetto personale e della sua misura, in

tutti i casi di municipalizzazione di aziende private del gas e di privatizzazione di aziende del gas, già municipalizzate, nonché in tutti i casi di passaggio volontario di personale dall'uno all'altro tipo di azienda.

Art. 2.

La pensione ai lavoratori di cui all'articolo precedente è liquidata dall'Ente o dalla gestione previdenziale presso cui gli stessi lavoratori risultano iscritti al momento della richiesta di pensionamento.

Ai fini di cui al comma precedente, gli Enti e gestioni previdenziali interessati determineranno, mediante accordi fra di essi, il passaggio dei fondi accantonati per i singoli lavoratori e ne fisseranno le modalità.